

# CIRCOLARE GENNAIO 2011

## VIETATA LA COMPENSAZIONE IN F24 IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO

Dal 1° gennaio 2011, ai sensi dall'articolo 31 del DL 78/10, **NON** è più possibile effettuare **compensazioni in F24** con crediti erariali in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo e scaduti.

Il nuovo divieto si applica in presenza di **debiti tributari** di ammontare **superiore a 1.500 euro**, iscritti a ruolo, per i quali è scaduto il termine di pagamento e sempre che non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della riscossione. L'inosservanza di tale divieto verrà punita con una **sanzione pari al 50% dell'importo** dei debiti iscritti a ruolo (con i relativi oneri accessori) per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. Tale normativa, tuttavia, entrerà a "regime" solo dopo l'emanazione di uno specifico Decreto Ministeriale attuativo in cui verranno disciplinate le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo con i crediti tributari. L'Agenzia delle Entrate, pertanto, ha precisato che fino all'emanazione del suddetto DM attuativo sarà possibile compensare i crediti erariali solo per la parte eccedente i debiti erariali scaduti iscritti a ruolo e che successivamente, invece, non sarà possibile effettuare nessuna compensazione fintanto che non sarà assolto l'intero debito erariale scaduto.

Prendiamo il caso di un contribuente che possiede un credito Iva di 3.000 euro e, contestualmente, un debito Irpef iscritto a ruolo e scaduto di 2.000 euro. Fino all'emanazione del DM attuativo il contribuente potrà legittimamente utilizzare il credito Iva per soli 1.000 euro (3.000 – 2.000) e, in caso di compensazione integrale del credito Iva (pari a 3.000 euro), subirà una sanzione di 1.000 euro (pari al 50% dei 2.000 euro non compensabili). Dopo l'emanazione del DM, al contrario, il contribuente non potrà utilizzare il credito Iva in compensazione nel mod. F24 fino a quando non avrà integralmente saldato il debito Irpef iscritto a ruolo e, in caso di compensazione, subirà la medesima sanzione di 1.000 euro.

Il rispetto di tale nuova normativa comporta delle evidenti difficoltà operative da parte degli Studi nella verifica, per ogni cliente, dell'eventuale presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Pertanto, al fine di permettere l'esecuzione delle compensazioni in modo corretto, vi chiediamo di compilare quanto segue scegliendo una delle seguenti opzioni:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di:

! (titolare/legale rappresentante) \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_

! contribuente

dichiara

Q di voler attivare il servizio di estratto conto tributario di Equitalia e di fornire una delega allo Studio Sembenotti in modo che lo stesso possa verificare la presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti. A tal fine si impegna a registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate <http://www.agenziaentrate.gov.it>, ad accedere, con il nome utente e password dallo stesso forniti, al servizio di estratto conto online sul sito <https://servizi.equitaliaspa.it/equitatiaServiziWeb/home/login.do> e ad autorizzare lo Studio Sembenotti alla visione del proprio estratto conto rilasciando una delega online indicando il codice fiscale dell’intermediario 01394580227. (opzione complessa)

Q di impegnarsi a verificare l’esistenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate relative, in tutto o in parte, a debiti verso l’erario. Si impegna pertanto a consegnare entro il giorno 10 di ogni mese copia delle cartelle scadute.

In assenza di tali informazioni lo Studio Sembenotti procederà all’integrale compensazione dei crediti erariali, declinando ogni responsabilità derivante dall’indebito utilizzo dei crediti.

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Si prega di restituire tale circolare firmata entro il 31 gennaio. **Lo Studio non procederà ad alcuna compensazione finché la circolare non sarà restituita debitamente firmata.**

## COMUNICAZIONI OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA

Dal 1° gennaio 2011 decorrere l'obbligo di provvedere alla comunicazione **telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro**, come disposto dall'articolo 21 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

Il suddetto obbligo compete a tutti i soggetti passivi IVA, relativamente alle **cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute** nel corso del periodo d'imposta di importo superiore i 3.000 euro, al netto dell'IVA. Per le **operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione**, quali, ad esempio, quelle giustificabili tramite scontrino o ricevuta fiscale il limite è posto a **3.600 euro comprensivo di IVA**.

Sono **escluse dall'obbligo comunicativo**, :

- le **importazioni**;
- le **esportazioni** di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633/1972;
- le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, **riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei cosiddetti Paesi black list**;

L'omissione delle comunicazioni ovvero l'effettuazione con dati incompleti o non veritieri comporta l'irrogazione della **sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro**.

**NB:** Alla luce di quanto sopra lo Studio mette in evidenza che :

1. **tutti i documenti** (fatture, ricevute ecc...) di acquisto o vendita superiori a 3.000 euro devono necessariamente riportare il **codice fiscale** del cliente o fornitore.
2. **i corrispettivi superiori a 3600 euro** dovrebbero riportare l'indicazione sullo scontrino del codice fiscale del cliente. Si consiglia quindi in questo caso di fare fattura anche se si tratta di un privato.

## NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER GLI ISCRITTI A INARCASSA (ingegneri e architetti)

Inarcassa ha diramato le nuove aliquote contributive e i nuovi limiti contributivi minimi che saranno applicati a partire dal 1° gennaio 2011:

- **aliquota contributiva integrativa: 4% (prima era il 2%) da applicare sulle fatture emesse a carico del cliente;**
- aliquota contributiva soggettiva: 12,5%, (prima era l'11,5%);
- importo contributo minimo soggettivo: €1.600,00, (prima era pari a €1.400,00).

## **CARTELLE DI PAGAMENTO RAV PAGABILI ANCHE IN TABACCHERIA**

In seguito ad un accordo siglato nei giorni scorsi tra Equitalia, la Federazione italiana tabaccai e la Banca Itb, è ora possibile pagare le cartelle di Equitalia presso le tabaccherie.

In questo modo, i contribuenti possono ora saldare i propri debiti fiscali e contributivi presso le tabaccherie abilitate al servizio di pagamento tramite il bollettino precompilato allegato alla cartella di riscossione (RAV).

Al riguardo, occorre evidenziare che:

- per ogni operazione effettuata presso la tabaccheria è previsto un importo massimo pari a 1.500 euro, pagabile sia in contanti che tramite bancomat, con l'aggiunta di una commissione pari ad 1,80 euro;
- i soggetti che effettuano il versamento dopo la scadenza dei previsti 60 giorni potranno avere dal tabaccaio il RAV aggiornato con gli interessi di mora e le altre spese, senza doversi recare presso uno sportello di Equitalia.

## **TASSO INTERESSE LEGALE DALL'1.1.2011**

È stato pubblicato sulla G.U. 15.12.2009, n. 292 il Decreto che aumenta dall'1% all'1,5%, a decorrere dall'1.1.2011, il tasso di interesse legale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Studio Sembenotti*